

LEGGE 30 gennaio 1963 n. 300.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1963, n. 84)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE,
FIRMATA A PARIGI IL 13 DICEMBRE 1957.

Aggiornamento dell'elenco degli stati membri della Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957) e del secondo protocollo alla Convenzione (Strasburgo, 17 marzo 1978).

La Convenzione europea di estradizione é entrata in vigore per l'Italia in data 4 novembre 1963 - come risulta dal comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1964.

Il secondo protocollo alla Convenzione summenzionata é entrato in vigore per l'Italia in data 23 aprile 1985 come risulta dal comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 dell'11 febbraio 1985.

L'Italia non é divenuta parte contraente, né é firmataria, del primo protocollo annesso alla Convenzione del 15 ottobre 1975.

Si elencano qui di seguito gli Stati divenuti membri della predetta Convenzione e del suddetto protocollo mediante deposito dello strumento di ratifica o di adesione nelle date a fianco indicate:

Convenzione europea di estradizione

Parigi 13 dicembre 1957;

Austria, 21 maggio 1969;

Cipro, 22 gennaio 1971;

Danimarca, 13 settembre 1962;

Finlandia, 12 maggio 1971;

Francia, 10 febbraio 1986;

Germania Repubblica Federale, 2 ottobre 1976;

Grecia, 29 maggio 1961;

Irlanda, 2 maggio 1966;

Islanda, 20 giugno 1984;

Israele, 27 settembre 1967;

Italia, 6 agosto 1963;

Liechtenstein, 28 ottobre 1969;

Lussemburgo, 18 novembre 1976;

Norvegia, 19 gennaio 1960;

Paesi Bassi, 14 febbraio 1969;

Spagna, 7 maggio 1982;

Svezia, 20 gennaio 1959;

Svizzera, 20 dicembre 1966;

Turchia, 7 gennaio 1960.

Secondo protocollo alla Convenzione europea

Strasburgo 17 marzo 1978

Austria, 2 maggio 1983;

Cipro, 13 aprile 1984;

Danimarca, 7 marzo 1983;

Finlandia, 30 gennaio 1985;

Islanda, 20 giugno 1984;

Italia, 23 gennaio 1985;

Paesi bassi, 12 gennaio 1982;

Norvegia, 11 dicembre 1986;

Spagna, 11 marzo 1985;

Svezia, 13 giugno 1979;

Svizzera, 11 marzo 1985;

La Turchia ha solo firmato in data 16 luglio 1987, con dichiarazione.

Si riportano qui di seguito le dichiarazioni e/o riserve formulate dagli stati contraenti.

(omissis)

Ministero degli affari esteri

Entrata in vigore, nei rapporti tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord, della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

A seguito del deposito da parte del Regno Unito, in data 13 febbraio 1991, dello strumento di ratifica della Convenzione sopracitata, la stessa entrerà in vigore tra il Regno Unito e gli Stati parti,

fra cui l'Italia, il 14 maggio 1991. Da detta data cesserà di avere effetto nei rapporti tra i due paesi il trattato bilaterale di estradizione del 5 febbraio 1873, così come emendato nel 1873 e nel 1948. All'inizio la Convenzione europea, come da comunicazione inviata dall'ambasciata del Regno Unito in Roma, opererà solo tra i rispettivi territori metropolitani, comprese l'Isola di Man e le Isole della Manica. Fino a che la Convenzione multilaterale non sarà estesa, così come previsto dall'art. 27 ai territori dipendenti, o se i territori dipendenti non desiderassero detta estensione, continueranno ad essere applicate le disposizioni del trattato bilaterale del 5 febbraio 1873.